

19 MAG. 2022

- Libro Verbali Assemblea dei Soci -

**Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 20 Aprile 2022**

Il 20 Aprile 2022 alle ore 20,30 in Tregnago (VR), Piazza Massalongo, 1 presso la Sede Municipale, si è riunita l'Assemblea ordinaria del Gruppo Protezione Civile e Volontari Antincendi Boschivi di Tregnago.

L'Assemblea ordinaria è presente nelle persone dei signori:

Antolini Riccardo	No	Dal Bosco Diego	Si	Tosi Claudio	Si
Bertizzolo Umberto	No	Guzzo Paolo	Si	Tosi Giulia	No
Bonamini Michele	No	Merzari Paolo	Si	Tosi Michele	No
Cappelletti Katia	No	Pizzighella Giuseppe	Si	Zampa Davide	No
Cassini Samuele	No	Rancan Agostino	Si	Varalta Claudio	No
Castagnini Claudio	No	Ridolfi Adolfo	No	Zappelli Egidio	Si
Cracco Giovanni	No	Salvoro Davide	Si	Zanfretta Daniele	Si
Dal Ben Carlo	No	Sauro G. Battista	No		

Assume la presidenza ai sensi di statuto il Vice-Presidente Tosi Claudio, il quale constatata la validità dell'Assemblea ordinaria, riunione convocata con urgenza con comunicazione dello scorso 12/04/2022, in prima convocazione alle ore 6.00 del 20/04/2022 e in seconda convocazione alle ore 20.30 del 20/04/2022. Dopo aver chiamato a fungere da segretario Agostino Rancan, dichiara la seduta aperta per la trattativa del seguente

Ordine del Giorno:

1. -----OMISSIS-----
2. -----OMISSIS-----
3. Approvazione modifiche di legge all'attuale Statuto in vigore richieste in fase di iscrizione da parte del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI

37039 TREGNAGO (VR) – Via Giacomo Leopardi, 7

Codice Fiscale 92003130231

- Libro Verbalì Assemblea dei Soci -

4. -----OMISSIS-----

5. -----OMISSIS-----

6. -----OMISSIS-----

7. -----OMISSIS-----

8. -----OMISSIS-----

9. -----OMISSIS-----

10. -----OMISSIS-----

11. -----OMISSIS-----

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'o.d.g. il segretario comunica che anche il Presidente Zanfretta Daniele è collegato con la sala della ns. riunione

in video-conferenza tramite l'APP. MEET.

Punto primo

-----OMISSIS-----

Punto secondo

-----OMISSIS-----

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI

37039 TREGNAGO (VR) – Via Giacomo Leopardi, 7
Codice Fiscale 92003130231

- Libro Verbali Assemblea dei Soci -

-----OMISSIS-----

Punto terzo:



Il Presidente espone ai presenti la necessità di adeguare il nostro statuto apportando delle modifiche richieste in fase di iscrizione da parte del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). Dopo integrale lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alle richieste di chiarimenti in merito alle variazioni. A conclusione della lettura dei n. 28 articoli, viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro, aggiornando inoltre la denominazione dell'Organizzazione in tema di codice fiscale e provvedendo alle relative comunicazioni presso tutti gli Enti interessati. Una volta registrato, tale atto, sarà conservato presso la ns. sede amministrativa per ogni eventuale consultazione da parte dei volontari ed aventi diritto. Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per l'invio della documentazione necessaria, come richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (R.U.N.T.S.) ad integrazione e completamento della pratica di iscrizione dell'Organizzazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI

37039 TREGNAGO (VR) – Via Giacomo Leopardi, 7

Codice Fiscale 92003130231

- Libro Verbali Assemblea dei Soci -

Punto quarto:

-----OMISSIS-----

Punto quinto:

-----OMISSIS-----



Punto sesto:

-----OMISSIS-----

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI

37039 TREGNAGO (VR) – Via Giacomo Leopardi, 7

Codice Fiscale 92003130231

- Libro Verbali Assemblea dei Soci -

-----OMISSIS-----

Punto settimo:

-----OMISSIS-----



Punto ottavo:

-----OMISSIS-----

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI

37039 TREGNAGO (VR) – Via Giacomo Leopardi, 7

Codice Fiscale 92003130231

- Libro Verbali Assemblea dei Soci -

-----OMISSIS-----

Punto nono:

-----OMISSIS-----

Punto decimo:

-----OMISSIS-----

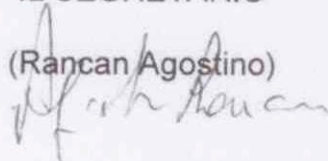
Punto Undicesimo:

-----OMISSIS-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è
tolta alle ore 22,30

IL SEGRETARIO

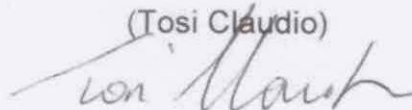
(Rancan Agostino)



x IL PRESIDENTE

IL VICE-PRESIDENTE

(Tosi Claudio)



Reg. Esente

T.S.
9641 3,72
TOTALE
Addi (data del timbro e calendario)

Registrato presso Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Verona
Ufficio Territoriale di Soave

Atti privati Gr. 1 n° 496
Liquidati 3
(D.lgs. n° 117/2017) 190 esente di tass.

IL DIRETTORE

19 MAG. 2022

IL FUNZIONARIO
Barbara PASQUARELLI

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

« GRUPPO PROTEZIONE CIVILE

E

VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI TREGNAGO

ODV»

Premessa Storica



Tra l'anno 1980 e il l'anno 1981, alcuni cittadini Tregnaghesi, uniti da una forte passione per la montagna, da un grande sentimento di amicizia e da senso civico di tutela del patrimonio ambientale delle nostre vallate, su incoraggiamento dell'allora Comandante della Stazione di Tregnago del Corpo Forestale dello Stato M.llo Domenico Bertizzolo, si incontrano con la volontà di costituire un Gruppo di Volontari Antincendi Boschivi.

Nel 1982 muove i primi passi a Tregnago uno dei primi Gruppi di Volontari di Protezione Civile e Antincendi Boschivi presenti nella Provincia di Verona.

Il Gruppo si affianca e supporta fin da subito le attività dell'allora Corpo Forestale dello Stato e si impegna nella tutela del patrimonio boschivo del nostro territorio e ad intervenire in caso di incendio.

Il 14 marzo 1988 si costituisce ufficialmente a Tregnago il "Gruppo Protezione Civile e Volontari Antincendi Boschivi" dotandosi di Atto Costitutivo e Statuto.

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. L'organizzazione di volontariato, denominata: **"Gruppo Protezione Civile e Volontari Antincendi Boschivi Tregnago ODV"** assume la forma giuridica di organizzazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.
2. L'organizzazione ha sede in via Giacomo Leopardi, 7 nel Comune di Tregnago (Verona).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.



ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e le eventuali norme operative.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli iscritti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione della Assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6

(Finalità)

1. L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, manutenzione di aree verdi e boschive pubbliche, interventi di calamità naturali, interventi con Unità Cinofile, Formazione, Addestramento e tutte quelle attività

comprese nel concetto più ampio di impegno di Protezione Civile.

2. Le attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/17 che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

3. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio Nazionale.

ART. 7

(Ammissione)

1. Possono richiedere di essere ammesse all'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle; si impegnano inoltre a rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento e le eventuali norme operative.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Assemblea, su domanda scritta del richiedente al Consiglio Direttivo.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si



pronunci l'assemblea in occasione della successiva comunicazione.

4. Il richiedente diventa Socio effettivo con facoltà di partecipare con diritto di voto all'Assemblea dei Soci, trascorsi 90 (novanta) giorni dall'accettazione delle qualità di Socio da parte dell'Assemblea.

5. Le categorie dei Soci sono le seguenti:

a- Soci – Volontari fondatori: coloro che sono gli artefici della nascita dell'organizzazione intervenendo alla stesura dell'atto costitutivo;

b- Soci – Volontari ordinari: sono i soci che su loro domanda, vengono accettati tali dall'Assemblea.

ART. 8

(Diritti e doveri degli iscritti)

1. Gli iscritti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'organizzazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.
3. Gli iscritti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.

4. Gli iscritti all'organizzazione hanno il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.
5. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
6. Gli iscritti all'organizzazione hanno il dovere di rispettare il presente statuto.
7. Gli iscritti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
8. Gli iscritti all'organizzazione devono versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

1. La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.
2. Il socio può recedere all'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'iscritto all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e solo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con



possibilità di appello all'Assemblea che si esprimerà con voto segreto. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea dei Soci
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli iscritti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri iscritti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun iscritto.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'organizzazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).

6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione.
2. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
3. L'Assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
4. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. L'Assemblea delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
6. Delibera sull'esclusione degli associati in via definitiva;
7. L'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
8. L'Assemblea approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
9. L'Assemblea delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.



10. L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e nei seguenti casi:
- su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli iscritti;
 - quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegrammi, fax, telex o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima della seduta all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti, presenti in proprio o per delega, e in seconda

convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea tra gli iscritti maggiorenni per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili, cercando di favorire il ricambio generazionale.



3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente dell'organizzazione, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'organizzazione.

4. Qualora durante la carica venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio Direttivo, si provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso la lista risulti esaurita, il Presidente convocherà l'Assemblea ordinaria ed il posto resosi disponibile verrà assegnato per elezione tra gli associati maggiorenni. I nuovi membri cesseranno dal loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo dell'organizzazione.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio dovrà altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta tre membri del Consiglio indicando gli argomenti che richiedono siano trattati. La convocazione, in tal caso, dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato

presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i membri del Consiglio.

8. Il Consiglio provvede pertanto, tra l'altro, a:

- proporre in merito all'organizzazione e all'attività dell'organizzazione;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente.
- redigere e sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo rispettivamente entro il mese di aprile dell'anno successivo ed entro il mese di novembre dell'anno precedente;
- proporre il programma generale, annuale e/o pluriennale di gestione con la specificazione degli obiettivi da raggiungere e le priorità degli stessi;
- controllare l'andamento della gestione valutando la qualità dei servizi resi ed indicando le iniziative da adottare per il loro miglioramento;
- proporre all'Assemblea di deliberare l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- proporre all'Assemblea di deliberare la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o privati per la gestione dell'attività;
- esplicitare le operazioni di segreteria;



ART. 17

(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) rendite patrimoniali;
- h) quote associative;
- i) attività di raccolta fondi;
- l) ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. 30 luglio 2017 n. 117;



ART. 19

(I beni)

- 1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati e venduti o ceduti ad altro titolo dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli iscritti.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto legislativo 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e sono compresi tra l'1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

4. I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'Assemblea ordinaria rispettivamente entro il mese di aprile dell'anno successivo ed entro il mese di novembre dell'anno precedente;

ART. 22

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea ordinaria, che ne determina le modalità attuative su proposta del Consiglio Direttivo, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23

(Dipendenti e collaboratori)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art.33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.



3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli iscritti)

Gli iscritti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti salva diversa

destinazione imposta dalla legge ,ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del Terzo settore, aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al d.lgs. 117/17, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e, in quanto compatibili, al codice civile.



(Firma e timbro del Presidente)

Il Presidente del Comitato di Gestione è:

Il Vice Presidente del Comitato di Gestione è:

Il Segretario del Comitato di Gestione è:

Il Tesoriere del Comitato di Gestione è:

(Firma e timbro del Presidente)

Il Presidente del Comitato di Gestione è:

Il Vice Presidente del Comitato di Gestione è:

Il Segretario del Comitato di Gestione è:

Il Tesoriere del Comitato di Gestione è:

3 496 19/05/2022

0,00 **T6B22L000496000VD**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6B

